3 a – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DELLO SPETTACOLO

Il finanziamento dello Stato era disciplinato dalla legge n. 800/1967 che, riconoscendo per la prima volta le funzioni culturali, sociali e formative delle attività musicali, definiva dettagliatamente l'assegnazione delle sovvenzioni statali agli enti lirico-sinfonici.

In applicazione dell'art. 24 del D.Lvo 367/96 è stato emanato, con il D.M. 10.6.1999 n. 239, il Regolamento che stabilisce i nuovi principi cui attenersi per la ripartizione delle quote del Fondo Unico dello Spettacolo alle fondazioni per il triennio 1998-2000. Con questo provvedimento, da applicarsi retroattivamente all'esercizio 1998, viene superato il criterio di finanziamento basato sulle "medie storiche": infatti, la quota dei fondi da assegnarsi in base ai contributi ricevuti in passato si è ridotta dal 98% al 60%. (I criteri di ripartizione in vigore fino a quel momento, originariamente dettati dall'art. 13 della L. 163/85 e modificati dalla L. 555/88, erano quelli contenuti nel D.M. 13.12.1991).

Le seguenti fondazioni: Teatro alla Scala, Teatro S. Carlo, Teatro La Fenice, Teatro Carlo Felice ed il Teatro dell'Opera hanno adito il giudice amministrativo per presunte violazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di ripartizione del F.U.S.. Il contenzioso è tuttora pendente.

I nuovi criteri sono, quindi, i seguenti:

- il 60% della quota F.U.S. è ripartito con l'utilizzo della percentuale media ricavata dalla misura dei contributi assegnati nell'ultimo triennio a ciascuna fondazione;
- il 20% è ripartito: per un 10% sulla base di percentuali ricavate dal punteggio riportato da ciascuna fondazione nella valutazione della produzione triennale rilevata da appositi indicatori (art. 3); per l'altro 10% sulla base di un giudizio di qualità artistica della programmazione espresso dalle Commissioni Consultive per la musica e per la danza in seduta comune;
- il 20% è ripartito sulla base delle percentuali ricavate dai costi degli organici derivanti dal solo Contratto collettivo nazionale di lavoro.

In base all'art. 5 del Regolamento, il risultato conseguito dalle suddette operazioni è suscettibile di subire diminuzioni in rapporto all'entità degli interventi finanziari dei privati, nella misura del 5% della somma, divisa per gli anni del triennio di riferimento.

Le fondazioni, entro il 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni triennio, sono tenute a presentare i progetti ed i programmi delle attività e a dare comunicazione del costo del personale al Dipartimento competente. Il contributo viene erogato in due tranche: la prima rata, pari all'80% della quota concessa, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; la seconda entro il 31 ottobre dello stesso anno. L'erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione e del relativo programma di attività. Il bilancio consuntivo con allegata una relazione sull'attività svolta, deve essere presentato entro il 30 giugno e, nel caso sia accertata un'attività inferiore a quella richiesta per la concessione della quota, questa dovrà essere proporzionalmente ridotta.

RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DELLO SPETTACOLO NEGLI ANNI 1999 e 2000.

Il Fondo Unico dello Spettacolo, introdotto con la legge 30.4.85 n. 163, è inserito nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali nell'UPB "Spettacolo dal vivo" tra le spese correnti – voce "Interventi" – ed il suo stanziamento è compreso fra quelli autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (v. tabella C).

La legge 23 dicembre 1998 n. 449 (L. finanziaria 1999) ha previsto un fondo di L. 960 miliardi e le assegnazioni alle fondazioni liriche, pari a L. 458.985.600.000, risultano essere il 47,8% della dotazione del Fondo prevista per le attività musicali che, rispetto all'anno precedente (L. 443.426.300.000 definitivo), hanno avuto un incremento del 3,5%. In considerazione della retroattività delle norme del Regolamento n. 239/99, nella tabella che segue si è ritenuto di includere i finanziamenti definitivi per

il 1998, prevedendo anche la riduzione di L. 1.216.666.665 (5% di L. 73 mld/3) della quota a favore del Teatro alla Scala, essendo stata questa l'unica fondazione ad aver ottenuto l'apporto dei privati alla gestione e al patrimonio per L. 73 miliardi.

La somma detratta al contributo alla Scala, a norma dell'art. 5, c. 3 del Regolamento, è stata destinata alle "altre attività musicali" ed alla danza.

FINANZIAMENTI FUS NEL 1998 E 1999

(valori in milioni)

SOGGETTO	FINANZIAMENTO 1998		FINANZIAMENTO 1999	Ripartizione % finanziamento 1999
	Provvisorio	Definitivo		
T. Regio di Torino	28.629,4	30.909,6	31.906,7	6,95
T. alla Scala di Milano	72.412,6	66.404,4	69.802,2	15,21
T La Fenice di Venezia	35.573,5	33.529,5	34.611,1	7,54
Arena di Verona	22.450,7	25.507,8	26.330,6	5,74
T. G. Verdi di Trieste	23.848,2	26.573,1	27.430,3	5,98
T. Carlo Felice di Genova	22.656,9	25.088,4	25.897,7	5,64
T. Comunale di Bologna	30.026,3	29.701,3	30.659,4	6,68
T. Maggio Mus. Fiorentino	44.545,2	44.216,4	45.642,7	9,94
T. dell'Opera di Roma	49.361,4	46.897,4	48.410,1	10,55
Accademia S. Cecilia	23.197,2	22.654,0	23.384,7	5,09
T. S. Carlo di Napoli	37.477,1	35.370,0	36.510,8	7,95
T. Massimo di Palermo	41.642,1	41.028,3	42.351,7	9,23
T. Lirico di Cagliari	12.823,4	15.546,1	16.047,6	3,50
	444.643,0	**443.426,3**	**458.985,6**	**100,00**

Per l'anno 2000 la legge 23.12.1999 n. 488 (L. finanziaria 2000) ha stanziato nella tabella C il Fondo Unico dello Spettacolo per L. 970 miliardi di cui L. 463.766.700.000 riservati alle tredici fondazioni lirico-sinfoniche. La ripartizione è stata effettuata con decreto del Capo Dipartimento dello Spettacolo in data 24 febbraio 2000 nel seguente modo, tenendo presente la percentuale conseguita nel 1998 (art. 24, c. 5, D.Lvo 367/96).

T. Comunale di Bologna	30.978.763.925	6,68
T. Maggio Nazionale Fiorentino	46.118.190.985	9,94
T. Carlo Felice di Genova	26.167.446.425	5,64
T. alla Scala di Milano	70.529.352.870	15,21
T. San Carlo di Napoli	36.891.121.000	7,95
T. Massimo di Palermo	42.792.903.330	9,23
T. dell'Opera di Roma	48.914.367.670	10,55
T. Regio di Torino	32.239.039.700	6,95
T. Lirico G. Verdi di Trieste	27.716.002.875	5,98
T. La Fenice di Venezia	34.971.597.070	7,54
Arena di Verona	26.604.873.120	5,74
Accademia Nazionale S. Cecilia	23.628.314.710	5,09
T. Lirico di Cagliari	16.214.726.320	3,50
	463.766.700.000	**100,00**

Si deve precisare che, in concreto, in applicazione dell'art. 4, c.2 del D.Lvo 134/98 (ancora in vigore alla data del 24.2.2000) – articolo che prevede la riduzione del contributo in misura pari a quello ottenuto nell'anno precedente per non aver conseguito l'ingresso dei privati – tutte le fondazioni hanno subito una riduzione, tranne il teatro alla Scala, l'Arena di Verona e il Teatro Comunale di Bologna. Queste fondazioni, invece, subiscono la riduzione pari al 5% degli apporti ottenuti dai privati, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento n. 239/99, ed in particolare:

- per la Scala di Milano L. 1.166.666.370 (5% di L. 72.000.000.000/3 con recupero di L. 33.333.330 per maggior importo detratto nel 1998 e 99);
- per l'Arena di Verona L. 500.000.000 (pari al 5% di L. 30.000.000.000/3);
- per il Teatro Comunale di Bologna L. 205.833.330 (pari al 5% di L. 12.350.000.000/3).

Di conseguenza, la ripartizione definitiva risulta dal prospetto che segue:

FONDAZIONI	RIPARTO 2000 ART. 2 D.M. 24/2/2000	CONGUAGLIO	RECUPERO	SOMMA SPETTANTE ANNO 2000
T. Comunale di Bologna	30.772.930.595		324.964.765	30.447.965.830
T. Maggio Nazionale Fiorentino	45.642.745.720		328.720.230	45.314.025.490
T. Carlo Felice di Genova	25.897.678.940	2.431.521.770		28.329.200.710
T. alla Scala di Milano	69.362.686.200		6.008.262.710	63.354.423.490
T. San Carlo di Napoli	36.510.800.165		2.107.206.010	34.403.594.155
T. Massimo di Palermo	42.351.739.380		613.749.090	41.737.990.290
T. dell'Opera di Roma	48.410.095.835		2.464.018.675	45.946.077.160
T. Regio di Torino	31.906.678.460	2.281.241.220		34.187.919.680
T. Lirico G. Verdi di Trieste	27.430.270.890	2.724.893.210		30.155.164.100
T. La Fenice di Venezia	34.611.065.140		2.043.932.860	32.567.132.280
Arena di Verona	26.104.873.120	3.057.075.855		29.161.948.975
Accademia Nazionale S. Cecilia	23.384.723.840		543.213.570	22.841.510.270
T. Lirico di Cagliari	16.047.564.190	2.722.669.190		18.770.233.380
	458.433.852.475			**457.217.185.810**
(rid. 5% enti 2000 al fondo Musica)	1.872.500.000		**(rid. 5% 1999 Scala al fondo Musica)**	1.216.666.665
(mancato incremento al fondo Musica)	3.460.347.525			**458.433.852.475**
	463.766.700.000			

Con il citato decreto 24 febbraio 2000 sono state anche effettuate le operazioni di conguaglio o recupero del contributo erogate in via provvisoria nel 1998.

Va segnalato, inoltre, che nell'anno 2000 si è perfezionato l'ingresso dei soggetti privati nelle fondazioni del Maggio Musicale Fiorentino (decreto 2.6.2000), del Teatro La Fenice di Venezia (decreto 22.11.2000) e del T. Regio di Torino. Quindi, a conclusione del primo triennio di applicazione delle nuove norme, sono sei le istituzioni che hanno conseguito il principale obiettivo della riforma:

La Scala di Milano	L.	72.000.000.000
Arena di Verona	"	30.000.000.000
T. Comunale di Bologna	"	12.350.000.000
T. del Maggio Musicale Fiorentino	"	13.109.000.000
La Fenice di Venezia	"	13.109.000.000
T. Regio di Torino	"	11.690.000.000

4 a – PRINCIPI CONTABILI

Dal 1999 il bilancio d'esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seg. del c.c., così come previsto dall'art. 16 del D.Lvo 367 del 29.6.96. Esso è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione che illustra i risultati dell'esercizio, l'attività artistica svolta, i principali accadimenti aziendali dell'anno ed, a volte, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura del periodo amministrativo.

In limitati casi è stato necessario modificare alcune voci degli schemi civilistici per rappresentare con maggior chiarezza la situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle Fondazioni.

Di seguito sono illustrati i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio.

1) Stato patrimoniale

- Crediti verso Fondatori per versamenti ancora dovuti.

La voce include i contributi in conto patrimonio per versamenti dovuti da parte dei soci fondatori istituzionali e privati.

- Immobilizzazioni immateriali.

Il "Diritto d'uso illimitato degli immobili" si riferisce al diritto di utilizzare, senza corrispettivo, il teatro ed i locali dove si svolge l'attività della fondazione, concessi in uso dal Comune proprietario degli stessi. Esso non è assoggettato ad ammortamento ed è stabilito che i costi di manutenzione siano a carico del Comune.

- Immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni risultanti al 1°.1.1999 sono iscritte secondo i valori di perizia riferiti al loro stato d'uso al 31.12.1998; sono soggetti ad ammortamento secondo aliquote indicate nelle relative norme fiscali, tranne che per i beni inclusi nel "Patrimonio artistico" quali: bozzetti, costumi, archivio storico e musicale.

I beni materiali acquistati nell'esercizio sono iscritti al costo d'acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzati sistematicamente in ragione della loro residua utilizzabilità al 31.12.99.

I costi di manutenzione sono addebitati al Conto economico.

- Rimanenze.

Le rimanenze di materiali sono valutate al costo d'acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dal mercato, se minore.

- Crediti.

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, mediante l'iscrizione di un apposito "Fondo svalutazione" e sono distinti secondo la data di scadenza o esigibilità. I *"Crediti verso clienti"* si riferiscono prevalentemente a noleggi di allestimenti scenici, costumi, ecc.

La voce *"Crediti verso Fondatori"* è composta da crediti per contributi alla gestione già deliberati dai soggetti eroganti.

La voce *"Crediti verso altri"* comprende soprattutto crediti IVA, IRAP o crediti nati in sede contenziosa nei confronti del personale dipendente.

- Ratei e risconti.

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza economica e temporale.

- Fondi per rischi ed oneri.

Questi fondi comprendono gli stanziamenti stimati per la copertura di perdite o passività, di esistenza certa o probabile, dei quali, alla chiusura d'esercizio, non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Questo fondo viene creato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

- Debiti.

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Fanno parte di questo raggruppamento i debiti verso banche, verso fornitori, verso istituti previdenziali, debiti tributari ed altri debiti.

- Conti d'ordine.

Sono indicati gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziarie della Fondazione. Gli impegni sono iscritti al loro valore contrattuale, mentre le garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla fine dell'esercizio. I beni di terzi presso il teatro sono contabilizzati al valore di mercato corrente.

2) Conto economico.

Il Conto economico, che evidenzia il risultato operativo ed i risultati conseguenti alla gestione finanziaria ed a fatti straordinari, è composto da raggruppamenti di valori di cui se ne indicano le voci più rilevanti:

A) Valori della produzione.

Nella voce *"Ricavi dalla vendita e dalle prestazioni"* sono iscritti i ricavi della gestione caratteristica come vendita di biglietti e abbonamenti, noleggio di materiale teatrale e delle sale.

Nella voce *"Altri ricavi e proventi"* si evidenziano principalmente i contributi in c/esercizio del FUS, della Regione, del Comune e di tutti gli altri soci fondatori non istituzionali. Sono considerati, inoltre, i ricavi derivanti da attività particolari quali: sponsorizzazioni, gestione di bar, shop, guardaroba, riprese televisive e radio diffusioni.

B) Costi della produzione.

I *"Costi del personale"* sono suddivisi secondo le sottovoci dello schema legale e cioè: salari e stipendi – oneri sociali – TFR – altri costi ma esposti complessivamente, per cui occorre ricorrere alla Nota integrativa per avere l'esatta cognizione del costo delle singole categorie di personale (amministrativo, artistico e tecnico) e delle varie tipologie contrattuali (a tempo indeterminato, e tempo determinato, collaborazioni) Essi rappresentano, in media, il 57% del totale dei costi.

Nella voce *"Servizi"* sono inclusi tutti i costi relativi alla produzione artistica e le spese di funzionamento. L'importo maggiore si riferisce al personale artistico scritturato per le singole rappresentazioni che, insieme ai servizi specifici per la produzione artistica, rappresenta di norma il 40-50% dell'ammontare totale.

Con l'introduzione della contabilità civilistica, tuttavia, soltanto in pochi casi è stato possibile rilevare questo dato.

Infatti, nella contabilità finanziaria esisteva una categoria apposita delle "Spese correnti" – la Cat. 4^ - che raggruppava sia gli oneri per il personale scritturato che le spese direttamente collegate all'allestimento degli spettacoli.

Attualmente, invece, il costo per il personale scritturato è sempre evidenziato nel conto economico alla voce "Costi per servizi", mentre gli altri costi relativi alla produzione artistica sono spesso inclusi nelle spese per la gestione.

Si è ritenuto opportuno, quindi, evidenziare nella parte III relativa alle singole fondazioni, soltanto il costo per gli artisti scritturati e relativi oneri previdenziali e assistenziali, rinviando alla relazione sull'esercizio 2001 l'indicazione del dato comprensivo dei costi per acquisto materie prime, noleggi materiale teatrale e per tutti i servizi connessi alla produzione degli spettacoli acquisiti a seguito di una specifica indagine.

La voce *"Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci"* è composta, essenzialmente, dal costo per acquisti di materiali per produzione artistica, acquisto di materiale di consumo e di beni strumentali di valore inferiore al milione.

Imposte sul reddito ed altri debiti tributari.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lvo 367/96 in base al quale "sono esclusi dalle imposte i proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero nell'esercizio di attività accessorie" le imposte sul reddito non sono dovute. È addebitata, invece, al Conto economico l'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP). A tale proposito il Ministero dei beni ed attività culturali, con nota n. 6421 del 3.4.2001, ha chiarito che quantomeno il 20% del contributo dello Stato va considerato correlato ai costi del personale e pertanto, ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 148 del 26.7.2000, non imponibile ai fini IRAP.

PAGINA BIANCA

PARTE II

Gli enti lirici nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998

PAGINA BIANCA

1 b – LA GESTIONE

Nell'esame dei risultati della gestione finanziaria degli enti lirici dal 1995 al 1998, periodo antecedente alla applicazione delle norme concernenti la loro trasformazione in fondazioni, vanno tenuti presenti i seguenti elementi di valutazione:

1) Il regolamento d'amministrazione e contabilità degli enti lirici emanato con DPCM 6 maggio 1994 ha previsto all'art. 23 che il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, redatti in conformità di schemi allegati al provvedimento stesso. Gli enti, quindi, solo dal 1995 hanno iniziato a compilare il conto economico, da raccordarsi alla situazione patrimoniale; ciò ha comportato delle difficoltà iniziali di adeguamento che per molti enti si sono protratte anche oltre l'esercizio finanziario 1995 ed hanno causato la frequente incompletezza delle voci che compongono il conto economico e la situazione patrimoniale e comunque per alcuni si è spesso rilevata la mancanza del necessario raccordo tra i due prospetti.

 Numerosi sono stati i rilievi delle Amministrazioni vigilanti in proposito e gli inviti a rettificare i dati, anche se l'intervento nel corso del 1996 (D.Lvo n. 367/96) delle disposizioni che hanno previsto la graduale trasformazione degli enti in Fondazioni e l'adozione della contabilità civilistica ha poi indotto i Ministeri vigilanti a soprassedere su alcuni metodi di contabilizzazione impropria.

 Un esempio è costituito dalla contabilizzazione delle entrate per abbonamenti relativi a spettacoli da realizzarsi nell'anno successivo e quindi di competenza di tale esercizio; gli enti contabilizzavano tali entrate nelle partite di giro, iscrivendo tale importo, ad esercizio concluso, tra i residui passivi. Le amministrazioni vigilanti, hanno emanato direttive volte a contabilizzare correttamente tali entrate, accertandole tra le entrate correnti ed apportando i necessari correttivi sul piano economico patrimoniale (imputandole cioè a risconti passivi

dell'esercizio in cui sono state accertate ed a risconti attivi in quello cui si riferiscono gli abbonamenti).

Vista però la difficoltà di molti enti ad adeguarsi alle direttive impartite, anche per l'esigenza di osservare le disposizioni tributarie in materia di IVA e di imposte sugli spettacoli che prevedono l'accertamento dei tributi ad esecuzione avvenuta di ogni singolo spettacolo sull'intero incasso compresa la quota parte di abbonamenti, i Ministeri vigilanti hanno consentito agli enti di mantenere il sistema utilizzato in passato, in considerazione della imminente trasformazione in Fondazione ed alla conseguente adozione della contabilità economico patrimoniale.

2) Altra questione di rilievo, in quanto anche questa ha avuto ripercussioni dirette sul risultato di amministrazione degli enti, è costituita dagli accantonamenti di somme per indennità di anzianità, impropriamente contabilizzate dagli enti fino al 1992 come residui passivi; il D.P.C.M. n. 565/94, all'art. 65 ha stabilito che tali somme dovevano essere gradualmente eliminate mediante imputazione in conto residui al relativo capitolo per il pagamento delle indennità di anzianità dovute a partire dall'1.1.93. Una volta esauriti detti residui si sarebbe potuto procedere alla registrazione degli importi via via maturati dal personale cessato dal servizio, in conto competenza nell'apposito capitolo delle spese in conto capitale, registrando la diminuzione del relativo fondo nella situazione patrimoniale.

Infine, il comma 4 ha stabilito che i residui passivi afferenti all'indennità di anzianità vanno detratti, sino al loro totale esaurimento, dall'importo del disavanzo di amministrazione da ripianare.

Vengono esposti qui di seguito i principali elementi della gestione per ciascuno degli enti lirici per il periodo 1° gennaio 1995 – 31 dicembre 1998.